

AGGIORNAMENTO FISCALE LUGLIO

Pagamenti e compensazioni in F24: novità dal 1 luglio

PREMESSA

La Legge di Bilancio 2024, articolo 1 **comma 94, lettera a)**, introduce l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate tramite modello F24, di **crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail.**

Per effettuare compensazioni utilizzando i crediti Inps, si dovrà attendere il decorso del decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge, per i crediti Inail si potrà effettuare la compensazione a condizione che gli stessi siano registrati negli archivi dell'Istituto.

Allo scopo torna utile ricordare che esistono due **tipologie di compensazione di crediti: verticale e orizzontale.**

La compensazione verticale consiste nella compensazione di debiti e crediti relativi alla medesima imposta, mentre quella orizzontale consente di compensare debiti e crediti di diversa natura impositiva (es. compensazione di debiti Inps con crediti risultanti da dichiarazione Iva).

Con riferimento alla compensazione orizzontale si precisa quanto segue:

- deve essere effettuata esclusivamente mediante modello F24;
- il modello F24 deve essere presentato anche qualora il saldo risulti a zero;
- il saldo finale del modello F24 non può mai essere a zero.

È prevista l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale per l'estinzione dell'obbligazione tributaria, nel caso di:

- ✓ ruoli o accertamenti esecutivi per importi superiori a 100mila euro;
- ✓ per quei contribuenti "a rischio" per i quali è prevista la cessazione d'ufficio della partita Iva.

Per la decorrenza di questa norma, anche progressiva, necessitano comunque i provvedimenti congiunti di Agenzia delle entrate, Inps e Inail.

Crediti utilizzabili in compensazione dal 1° luglio 2024, esclusivamente in via telematica, tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate

Iva: credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno

Imposte sui redditi e alle relative addizionali

Imposte sostitutive delle imposte sul reddito

Irap (imposta regionale sulle attività produttive)

Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta

Crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

Crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps

Crediti maturati a titolo di premi nei confronti dell’Inail

Per i contribuenti titolari di partita IVA è introdotto dunque l’obbligo del canale dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni nel modello F24, per qualsiasi tipologia di imposta a credito utilizzata.

Saldo modello F24	Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni	Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo	Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate
Modello F24 con saldo zero	Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate

Il comma 94, lettera b), prevede, **per i contribuenti con iscrizioni a ruolo**, riguardanti imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, **per importi complessivamente superiori a 100mila euro**, per i quali i termini di versamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.

Tale previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

L'Agenzia delle entrate può:

- ✓ **sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento** contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (articolo 37, comma 49-ter, DI n. 223/2006);
- ✓ **comunicare telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto**, nel caso in cui, in esito all'attività di controllo, i crediti si rivelino non utilizzabili (in tutto o in parte) in compensazione (articolo 37, comma 49-quater, DI n. 223/2006).

L'esecuzione della delega, con effetto dalla data di versamento, avviene solo alla fine della procedura di controllo, decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello F24.

Dal 1° luglio 2024 è, inoltre, **vietata la compensazione** tramite modello F24 **per i contribuenti con somme iscritte a ruolo per imposte erariali** e relativi oneri accessori o **accertamenti esecutivi per importi superiori a 100.000 euro**.

Tuttavia, il divieto non opera nei seguenti casi:

- piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza;
- sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale;
- crediti di natura previdenziale ed assicurativa.

Novità sotto il profilo temporale delle compensazioni

La **Legge di Bilancio articolo 1 comma 97** è intervenuta anche **modificando**, sotto il profilo temporale, i **termini per effettuare la compensazione dei crediti Inps e Inail** e disponendo **l'esclusione dalla compensazione per i contribuenti a "rischio"** di inadempimento sistemico delle obbligazioni tributarie, per i quali è prevista la cessazione d'ufficio della partita Iva.

In particolare, il **comma 97** dispone, alla **lettera a)**, una modifica dell'articolo 17 del Dlgs n.241/1997, con l'aggiunta dei seguenti commi:

- ✓ **l'1-bis**, secondo cui **la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, può essere effettuata:**
 - dai **datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;** dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
 - dai **datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata** per la manodopera agricola **a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;**
 - dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (artigiani ed esercenti attività commerciali) e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps **a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.**

- ✓ l'1-ter, secondo cui la compensazione dei crediti di qualsiasi importo, per premi e accessori maturati nei confronti dell'Inail, può essere effettuata solo a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell'Istituto.

La decorrenza delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 97 necessitano di **specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, dell'Inps e dell'Inail**, in cui sia definita la specifica decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle norme.

La lettera b) del comma 97 prevede che la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti venga esclusa anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d'ufficio della partita Iva correlata a **profili di rischio** relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ... 

Distinti saluti

Attenzione: *Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.*